



OGGETTO: Circolare 28.2018

Seregno, 10 dicembre 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA E DETRAZIONE IVA - NOVITÀ D. LEGGE N. 119/18

Il decreto Legge n. 119/18 ha introdotto nuovi elementi che vanno ad impattare in modo decisamente rilevante sulle norme in materia di IVA, modificando ulteriormente lo scenario di riferimento della fatturazione elettronica.

Di seguito, in attesa di ulteriori evoluzioni normative, cominciamo a focalizzare alcuni aspetti che riteniamo particolarmente significativi, soprattutto in relazione alle ricadute che avranno nel prossimo futuro sull'organizzazione dell'attività di registrazione delle fatture emesse e ricevute.

ART. 10 - DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER L'AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'art. 10 del D.L. 119/18 definisce un periodo transitorio **dal primo gennaio al 30 giugno 2019**, durante il quale:

- **non si applicano le sanzioni** per omessa fatturazione, a condizione che la fattura elettronica sia emessa (cioè trasmessa al Sistema di Interscambio) entro il termine per la liquidazione dell'imposta del periodo in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione.
- **viene ridotta dell'80% la sanzione** per omessa fatturazione (che ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 471/97 può andare dal 90% al 180% dell'imposta), a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva.

Esempi:

	Incasso prestazione	Data operazione	Emissione fattura	Sanzioni
Mensile	03/01/19	03/01/19	16/02/19	Nessuna sanzione
Mensile	03/01/19	03/01/19	16/03/19	Sanzione 20% imposta
Mensile	03/01/19	03/01/19	oltre 16-03-19	Sanzione 90% imposta

Trimestrale	03/01/19	03/01/19	16/05/19	Nessuna sanzione
Trimestrale	03/01/19	03/01/19	16/08/19	Sanzione 20% imposta
Trimestrale	03/01/19	03/01/19	oltre 16-08-19	Sanzione 90% imposta



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ART. 11 - DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Dal **1° luglio 2019** viene previsto che l'emissione delle "fatture immediate", possa avvenire **entro dieci giorni dall'effettuazione delle operazioni**. Nulla cambia in ogni caso quanto all'esigibilità dell'imposta e alla conseguente liquidazione. Occorrerà inoltre indicare la **data di effettuazione dell'operazione** quando diversa dalla data di emissione.

In pratica, con la suddetta norma, viene prevista:

- l'introduzione, tra gli elementi che deve contenere la fattura, della "**Data di effettuazione dell'operazione**": questo nuovo elemento deve essere indicato obbligatoriamente se diverso dalla data di emissione della fattura.
- la concessione di un termine più ampio per l'emissione della fattura immediata: **la fattura deve essere emessa "entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione"** e non più "al momento dell'effettuazione dell'operazione", fermo restando che il momento di effettuazione dell'operazione continua ad essere determinato ai sensi dell'art. 6 DPR n. 633/72.

Un esempio per comprendere capire meglio la portata di queste modifiche che, attenzione, si applicheranno decorso il periodo transitorio, cioè **a partire dal 01/07/19**.

	Incasso prestazione	Data operazione	Emissione fattura invio al SDI	Indicazioni in fattura
Mensile	03/07/19	-----	03/07/19	Non indicare data operazione
Mensile	03/07/19	03/07/19	10/07/19	Indicare data operazione

ART. 12. DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

Con la nuova normativa già in vigore viene previsto l'obbligo di annotare le fatture emesse "**entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione** delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni" (precedentemente era 15 giorni dalla **data dell'emissione della fattura**).

Pertanto non è più previsto un diverso trattamento tra le "fatture immediate" (che dovevano essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione) e le "fatture differite" (che dovevano essere registrate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni): **con la nuova normativa le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15** del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'unica eccezione a tale regola è prevista, come in passato, dal comma 4 dell'art. 21 e riguarda le **triangolazioni interne**. Per queste operazioni (consegna al terzo acquirente a cura del primo cedente) la nuova norma fissa il termine di registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la fattura è stata emessa, e cioè entro il mese dopo la consegna.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Esempio

	Incasso prestazione	Data operazione	Emissione fattura invio al SDI	Liquidazione	Data registrazione entro
Mensile	03/01/19	03/01/19	03/01/19	Gennaio	15/02/19
Mensile	27/07/19	27/07/19	06/08/19	Luglio	15/08/19

ART. 13. DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Quanto invece al **registro IVA acquisti**, la disposizione interviene abrogando l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive. Tale adempimento risulta infatti automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sdl.

A seguito della non obbligatorietà del numero di protocollo, il collegamento tra registro e fattura può essere garantito dalla combinazione dei seguenti elementi: partita IVA del fornitore, data esposta nella fattura (ancora da capire se data di emissione o data di effettuazione dell'operazione), numero del documento esposto in fattura.

Si ritiene che nulla vieti di continuare a protocollare le fatture dal momento che tale sistema continua ad essere funzionale all'organizzazione amministrativa interna poiché rende semplice ed immediato il reperimento. Il nuovo art. 25 è già in vigore. Pertanto l'apposizione del numero di protocollo non è più obbligatoria anche per i documenti di questo ultimo rateo di anno 2018. Ciò nonostante si ritiene assolutamente opportuno mantenere costanza di comportamento per tutto l'anno 2018, continuando a protocollare come in precedenza le fatture di acquisto che saranno registrate nel corso del 2018.

ART. 14 - SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DELL'IVA

Con l'entrata in vigore del Decreto, l'articolo in esame introduce un'importante modifica in relazione ai termini per l'esercizio della detrazione, la cui decorrenza richiede il possesso della fattura.

Tuttavia si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in **possesso e registrate** dal contribuente **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Questa possibilità di detrazione "differita" non sarà invece ammessa per le operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto siano ricevute nell'anno successivo: l'IVA dovrà in questa ipotesi essere detratta nell'anno di ricezione del documento.

	Data Operazione	Data fattura	Data ricezione	Data registrazione	Detrazione Iva e Liquidazione
Mensile	30/03/19	10/04/19	15/04/19	15/04/19	marzo
Mensile	30/03/19	10/04/19	17/04/19	17/04/19	aprile



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ART. 17 – OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Con questa disposizione si prevede l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro
- dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri

con possibilità di avvio graduale in ragione della tipologia di attività esercitata e del livello di connettività *web* della zona territoriale in cui si opera.

Il regime opzionale resta in vigore, per il periodo di imposta 2019.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Principali disposizioni del DL 119/2018 in materia di fatturazione elettronica e detrazione IVA

Decreto legge 23/10/2018 n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Capo II

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Art. 10. Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

In vigore dal 24 ottobre 2018

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

Art. 11. Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

In vigore dal 24 ottobre 2018

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

Art. 12. Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

In vigore dal 24 ottobre 2018



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

1. All'**articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».

Art. 13. Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

In vigore dal 24 ottobre 2018

1. All'**articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»;

b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.

Art. 14. Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

In vigore dal 24 ottobre 2018

1. Nell'**articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100**, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».

Art. 17. Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

In vigore dal 24 ottobre 2018

1. All'**articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'**articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici oneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.»;

b) al comma 6 le parole «optano per» sono sostituite dalla seguente: «effettuano»;

c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

«6-ter. Le operazioni di cui all'**articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633** effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'**articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249**, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla **legge 26 gennaio 1983, n. 18**, nonché con l'osservanza delle relative discipline.

6-quater. I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'**articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175**, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'**articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'**articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, e di cui all'**articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388**. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.».

2. A decorre dal 1° gennaio 2020:

a) l'**articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127** è abrogato;

b) all'**articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole «compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1,» sono soppresse;

2. al comma 2, dopo le parole «n. 633» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la tenuta del registro di cui all'**articolo 18,**

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'**articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.